

**PG/2025/270449
del 24/03/2025**

Per gli Operatori Funebri

Oggetto: deposizioni ceneri presso i Cimiteri cittadini.

Con legge 30 marzo 2001, n. 130 sono state individuate le modalità di effettuazione della cremazione dei defunti ed in particolare all'art 3 comma 1 lettera e) è espressamente previsto: *“fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari”*. Successivamente è stata altresì prevista anche la possibilità della dispersione da effettuarsi secondo specifiche prescrizioni. Da quanto indicato si rileva che l'individuazione di dove collocare le ceneri è direttamente stabilito per legge per cui, atteso che per qualsiasi opzione si intenda seguire è necessaria una preventiva autorizzazione, laddove ci si avvalga dell'affido, l'affidatario dovrà **custodire l'urna** presso la propria abitazione di residenza fino al momento della propria morte e successivamente, dopo il decesso di questi, l'urna affidatagli dovrà tornare in cimitero se non sia stato richiesto un nuovo affidamento.

E' opportuno rappresentare che per la Legge italiana, essendo le ceneri equiparate a un cadavere, qualsiasi manomissione non autorizzata è considerata **vilipendio**.

La premessa si rende necessaria in considerazione del fatto che qualora non sia stato preventivamente autorizzato l'affido al familiare indicato, **l'urna cineraria deve essere depositata presso il cimitero obbligatoriamente nella data indicata nel certificato di cremazione e consegna del crematorio¹**.

Qualora la deposizione dell'urna presso i cimiteri cittadini sia richiesta al Servizio Cimiteri nei giorni, mesi, anni successivi, si procederà esclusivamente previa autocertificazione rilasciata dal consegnatario che attesti dove sono state tenute le ceneri e la motivazione per il mancato deposito nella data precedentemente stabilita. Il preposto Ufficio del Servizio Cimiteri procederà a darne comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria per gli eventuali reati da ravvisarsi.

La presente è inoltrata alle Imprese Funebri affinché all'atto dell'affidamento dell'incarico di competenza si provveda a dare comunicazione ai familiari del defunto che, laddove non siano già in possesso di loculo dove deporre l'urna cineraria, dovranno effettuare esplicita richiesta per autorizzazione all'affido, in considerazione delle previsioni di cui alla Legge penale.

Confidando nella massima collaborazione ed anticipatamente ringraziando si porgono saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa A.Agliata

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005. Ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 85/2005 e ss.mm.ii, si attesta che la presente copia su supporto analogico è conforme, in tutte le sue componenti, al documento informatico originale da cui è stato tratto.

¹ Ovvero nel primo giorno lavorativo utile nel caso in cui la data di consegna dell'urna ricada in un giorno in cui non sono consentite operazioni di polizia mortuaria nei cimiteri cittadini di Napoli.